

Agevolazioni disabili e l'iva al 4% su infissi per abbattimento barriere

Disabili.com 04 Settembre 2025

Iva agevolata per lavori abbattimento barriere architettoniche disabili in caso di infissi: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate L'IVA agevolata al 4% per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è una delle agevolazioni fiscali per persone con disabilità, nata per favorire l'accessibilità degli edifici e migliorare la qualità della vita di chi abbia assente o ridotta mobilità. Tuttavia, la sua applicazione non è sempre automatica: la normativa, infatti, distingue tra diverse tipologie contrattuali e modalità operative che possono determinare l'accesso o meno al beneficio fiscale.

Infissi e iva agevolata abbattimento barriere architettoniche
Tra le casistiche interessanti da analizzare, quella degli infissi installati con finalità di abbattimento delle barriere architettoniche. In questo caso, pur rispettando i requisiti tecnici per essere considerati opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche, in conformità al DM 236/89, non sempre possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta.

L'interpello

Sull'argomento è tornata recentemente l'Agenzia delle Entrate, che ha reso risposta ad un interpello presentato da una società del settore edilizio che aveva chiesto se fosse possibile applicare il 4% alla vendita e posa in opera di infissi conformi al DM 236/89, sottolineando che gli stessi garantiscono accessibilità e sono parte integrante della lotta alle barriere architettoniche.

L'azienda evidenziava anche come l'operazione includesse sopralluoghi tecnici, collaudi e certificazioni, rendendo la prestazione simile a un appalto.

L'Agenzia delle Entrate ha riposto che l'IVA agevolata al 4% per opere dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche si applica solo ai contratti di appalto: non si applica invece alle forniture di beni con posa in opera, anche se i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche del D.M. 236/1989.

La risposta dell'Agenzia

In sintesi, l'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta, ribadendo che:

la fornitura con posa in opera non può essere assimilata a un contratto di appalto;

la cessione di infissi, anche se conformi al DM 236/89, è una vendita con installazione accessoria;

pertanto, non si applica l'IVA al 4%, ma quella ordinaria al 22% (o, in taluni casi, al 10%).

L'IVA agevolata al 4% su lavori di abbattimento barriere architettoniche

Per capire meglio la questione è indispensabile fare un passo indietro e comprendere il contesto complessivo nel quale questa interpretazione delle Entrate si inserisce.

L' IVA agevolata al 4% è una misura di natura fiscale e sociale introdotta per favorire la realizzazione di opere che abbattano o riducano le barriere architettoniche, rendendolo più accessibili economicamente gli a persone con disabilità, anziani o persone con ridotta mobilità.

Si tratta, ad esempio, di:

realizzazione di rampe e ascensori;
adeguamento di bagni e servizi igienici;
installazione di montascale o piattaforme elevatrici;
lavori di adeguamento di porte e spazi di passaggio.
I principali riferimenti normativi sono:

DPR 633/1972, Tabella A, Parte II, art. 41-ter: prevede l'applicazione dell'IVA al 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi a oggetto la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.

DM 236/1989: stabilisce i criteri tecnici e dimensionali per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici.

Iva al 4% e tipologia di lavori

Lavori ammessi al 4%

Possono beneficiare dell'aliquota ridotta gli interventi che soddisfano due requisiti fondamentali:

Finalità oggettiva: devono essere chiaramente diretti all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche.

Forma contrattuale: devono essere eseguiti nell'ambito di un contratto di appalto.

Esempi:

Costruzione di una rampa per l'accesso ad un edificio pubblico o privato.

Installazione di un ascensore interno o esterno all'edificio.

Realizzazione di un bagno accessibile con doccia a filo pavimento.

Lavori NON ammessi al 4%

Non rientrano nel 4% (sebbene possano accedere al 10% o restare al 22%):

Forniture con posa in opera (quando prevale la vendita del bene rispetto alla realizzazione di un'opera).

Interventi non conformi alle specifiche del DM 236/89.

Opere che non hanno una finalità diretta di abbattimento delle barriere, pur migliorando il comfort abitativo.

La distinzione tra contratto di appalto e cessione con posa in opera

Un punto cruciale della questione risiede nella tipologia del contratto, che può essere:

a) Contratto di appalto

Si configura quando l'impresa si impegna a realizzare un'opera o un servizio con autonomia organizzativa e rischio di risultato. In questo caso, l'oggetto principale non è la semplice fornitura di beni, ma la creazione di un'opera nuova e personalizzata.

b) Cessione di beni con posa in opera

Si ha quando il contratto è prevalentemente orientato alla vendita di beni, con l'aggiunta di un servizio accessorio di installazione o adattamento. Qui il fulcro è il bene acquistato, e la posa è solo un completamento necessario.

Ricorda l'Agenzia delle Entrate che "...nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, occorrerà far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di dare o quella di fare".

A seconda della tipologia di contratto, ho diversi trattamenti fiscali:

Appalto → IVA al 4% se l'opera ha finalità di abbattimento barriere.

Cessione con posa in opera → IVA al 22% (o al 10% se si tratta di manutenzione straordinaria).

Questa distinzione è quindi la base sulla quale l'Agenzia delle Entrate ha motivato la decisione nel caso illustrato in questo articolo.

Cosa è importante fare

Nel caso in cui una famiglia o un singolo cittadino voglia quindi sostituire infissi con modelli più accessibili, allo scopo di non rischiare di vedere sfumata la possibilità di avere l'IVA agevolata al 4%, è importante:

1. Verificare la tipologia contrattuale: prima di sottoscrivere, chiarire se si tratta di appalto o cessione con posa in opera.

2. Richiedere attestazioni tecniche per dimostrare la finalità di abbattimento barriere.

3. Consultare un professionista: commercialista o consulente legale per valutare il corretto regime IVA.

Il recente chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sugli infissi conformi al DM 236/89 ribadisce un approccio restrittivo, che da un lato tutela la coerenza normativa, ma dall'altro rischia di penalizzare cittadini e imprese.